

COLLEGIO DI MILANO

composto dai signori:

(MI) TINA	Presidente
(MI) MODICA	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) RIZZO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) SANTARELLI	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(MI) SCARANO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore (MI) RIZZO

Seduta del 17/02/2026

FATTO

La cliente, nel ricorso, afferma quanto segue:

- di essere garante della M* s.r.l. nel rapporto di mutuo con l'intermediario convenuto;
- che, in data 31/11/2022, veniva stipulato un contratto di cessione crediti tra l'intermediario convenuto e A* s.p.a;
- che, in data 18/10/2025, chiedeva all'intermediario copia del contratto di cessione del credito, incluso l'elenco dei finanziamenti;
- che, in data 20/10/2025, l'intermediario forniva riscontro senza trasmettere la copia del contratto di cessione, ma solo un elenco dei crediti ceduti senza sottoscrizione del notaio;

- nell'elenco risultava la posizione n. ***092 associata alla M* s.r.l.;
- il rappresentante legale della M* s.r.l. ha dichiarato di non aver mai sottoscritto tale posizione con l'intermediario.

La ricorrente domanda, quindi, di accertare l'assenza dei rapporti associati alla società garantita nel contratto di cessione crediti di cui è controversia.

Nelle controdeduzioni, l'intermediario convenuto afferma, in via pregiudiziale, quanto segue:

- il ricorso è inammissibile in quanto non è stato presentato reclamo;
- anche qualora si volesse intendere la comunicazione del 28/10/2025 come reclamo vi sarebbe difformità tra reclamo e ricorso;
- le domande avanzate con il ricorso sollecitano un'attività di tipo consulenziale, estranea agli scopi e funzioni dell'ABF;
- la ricorrente non è legittimata a far valere eccezioni afferenti a rapporti intestati alla società in quanto non ne è il legale rappresentante;

Nel merito, l'intermediario convenuto afferma quanto segue:

- la società M* s.r.l. intratteneva con l'intermediario resistente un rapporto di conto corrente, un rapporto di c/c finanziamento e un rapporto di mutuo ipotecario, la cui esposizione debitoria veniva garantita anche da fidejussioni specifiche della ricorrente;
- in riferimento alla richiesta del cliente di copia del contratto di cessione e dell'elenco dei finanziamenti, dava riscontro fornendo le indicazioni onde reperire l'elenco dei crediti oggetto di cessione e specificando che eventuali ulteriori informazioni sarebbero state fornite dalla cessionaria;
- la richiesta della cliente non rientrerebbe nell'alveo delle richieste ex art. 119 TUB in quanto afferente ad un contratto concluso tra l'intermediario resistente e A* s.p.a., quale documento non ostensibile;
- ha operato nelle facoltà concesse dalla normativa in materia di adempimento agli obblighi pubblicitari previsti nelle ipotesi di cessione in blocco di rapporti giuridici;
- gli effetti della cessione sono stati compiutamente portati a conoscenza dei debitori e relativi garanti;
- a fronte di un perdurante inadempimento delle obbligazioni assunte dalla società in data 13/02/2020 veniva inviata una lettera di messa in mora alla società e ai fideiussori;
- in data 10/07/2020, la posizione debitoria della società veniva scritturata in sofferenza, identificata al n. 155092;
- tale posizione è stata oggetto di cessione pro-soluto in favore della A* s.p.a.

L'intermediario convenuto domanda, quindi, di dichiarare il ricorso inammissibile per i motivi esposti in narrativa; nel merito, domanda il rigetto del ricorso in quanto infondato.

DIRITTO

L'intermediario convenuto eccepisce, in via preliminare, l'inammissibilità del ricorso per assenza del preventivo reclamo.

Rileva questo Collegio come il documento che parte ricorrente qualifica come reclamo è rappresentato da una richiesta di copia del contratto di cessione del credito datata 18/10/2025, mentre con il presente ricorso non vengono avanzate richieste documentali ma si chiede all'Arbitro di pronunciarsi

sull'assenza dei rapporti associati alla società garantita nel contratto di cessione crediti di cui è controversia.

Con le repliche la stessa ricorrente riferisce di non aver presentato "ulteriore reclamo".

Se ne conclude che l'assenza di un preventivo reclamo risulta pacifica tra le parti.

Rammenta questo Collegio che le Disposizioni sul Funzionamento dell'ABF dispongono che "Il ricorso all'ABF è preceduto da un reclamo preventivo all'intermediario" (cfr. Sez. VI, par. 1); e che per reclamo deve intendersi "ogni atto con cui un cliente chiaramente identificabile contesta in forma scritta (es., lettera, fax, e-mail) all'intermediario un suo comportamento anche omissivo" (cfr. Sez. 1, par. 3).

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio dichiara il ricorso inammissibile.

IL PRESIDENTE